COSTITUZIONE

DEGLI

STATI UNITI D'AMERICA

TRADOTTA IN ITALIANO

DA ANGELO LANZELLOTTI,

COLLA dichiarazione dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America riuniti in Congresso, e cogli Articoli addizionali e correttivi.

NAPOLI,

1820.

DICHIARAZIONE

DEI RAPPRESENTANTI

DEGLI STATI UNITI D' AMERICA

RIUNITI IN CONGRESSO (1).

IL DÌ QUATTRO LUGLIO 1776.

Allorquando il corso delle umane vicende mette un popolo alla necessità di spezzare i politici vincoli che ad un altro il congiungevano, di prender posto fra le potenze della terra, di sorgere ad eguaglianza con esse, dritto cui natura e il Dio di natura concedono, vuol rispetto alle umane opinioni, ch' ei manifesti al mondo e dichiari quali cagioni a tale isolamento il costringono.

Evidenti e incontrastabili tengonsi per

(1) I seguenti due atti pubblici, che si possono ritenere come il principio e la fine della Guerra dell' Indipendenza degli Stati uniti d' America, furono tradotti del sig. Lanzellotti allo chè venne ristampata in Italia l' opera del sig. Carlo Botta, alla quale giudiziosamente l' editore gli aggiunse. In questa collezione si riproducono riveduti dal traduttori. (*Gli edit.*)

noi le seguenti verità: che eguali creati furon gli uomini tutti; che loro fè dono il Creatore di certi inalienabili dritti; ch' è primo tra questi, vità, libertà e desio di felicità. Che a guarentirne il godimento creò l' uomo i governi, la cui giusta autorità dal consenso emana de' governati. Che fattasi una forma di governo qualsisia struggitrice di que' fini a cui creossi, è dritto del popolo commutarla, abolirla, rinnovarla, prescrivendole principj, concedendole poteri, com' ei riputerà meglia a farla suo scudo di felicità e sicurezza. Detta prudenza, è vero, non doversi per lievi cause e fuggitive por mano a provetti governi; ed effettivamente sopporta l' uom di miglior grado i sopportabili mali, che non s' adduca a farsi ragione, le viete forme rovesciando che il reggono. Ma se lunghi abusi ed usurpamenti tendono sempre ad un fine; se tal fine è veracemente il giogo d' assoluta dispotica autorità, un cotal popolo può e deve abbattere un cotal governo; può e dee dare nuovo provvedimento e difesa a se e a' figli suoi Tal fu di queste colonie il patire; tal

necessità le stringe a mutar foggia di governo. Ingiustizie mille, usurpamenti mille, tirannide assoluta su questi stati; la storia è questa dell' attual britanno regnante. Odane imparzial giudice il mondo, i fatti in prova.

Ei ricusò consentimento a salutari leggi e volute dal pubblico bene.

Ei vietò a' suoi proconsoli il sanzionar quelle che pur sanzione e pratica esigeano immediata, a men che pratica non si attendesse a darvi dal consentimento di lui; e per tal fatta sospese, non più esame, non più cura prestovvi.

Ei ricusò consentimento a leggi per l' erezione di grandi - distretti se non precedeva rinunzia di que' popoli al dritto rappresentativo di legislatura; prezioso dritto, e che il tiranno sol paventa.

Ei convocò corpi legislativi in luoghi inusitati, privi d' ogni agio, lungi da' depositi de' registri pubblici, a sol fine di stancheggiare, e di far forza a' loro voleri.

Ei disciolse più e più camere di rappresentanti, perchè maschia ed umana

fermezza trovò ne'loro petti contro gli attentati suoi, sui popolari dritti.

A tali congedi, lunghi succedettero i rifiuti all' elezione di rappresentanti novelli; ma per tal modo l' autorità di far leggi, che mai non muore, nella pienezza del suo esercizio fé ritorno al popolo; e lo stato rimanea intanto indifeso da invasione o sedizione.

Ei stagnar volle il popolamento in questi stati, inceppando il legal dritto di cittadinanza pegli esteri, scoraggiando il migrar loro in queste regioni, e a più duri patti concedendone o vendendone il suolo.

Paralizzò la distributiva giustizia, ricusando consentimento a leggi per istituir tribunali.

Fè ligio il giudice de' suoi soli voleri pel godimento del suo ufficio, e per la quota e pagamento degli stipendj.

Istituì a josa dicasteri nuovi, e ci inviò sciami de' suoi ufficiali ad angariare il popolo e divorarne il midollo.

In piena pace, ei tenne di continuo truppe in piedi fra noi, contro il parere de' legislatori nostri.

Ei s' attentò di sottrarre il soldato

all' autorità del magistrato, ed anzi a preporvelo.

Ei fece comunela di sforzi con altri ancora (col parlamento della Gran Bretagna), onde sottoporci a strane giurisdizioni per la costituzion nostra, e con leggi non riconosciute, sanzionandone gli atti di sedicente legislazione:

« Onde porre in alloggiamento fra
» noi numerosi drappelli di armati.

» Onde fare scudo alle genti d' ar-
» mi, con finto procedere, contro il
» meritato castigo, per omicidj com-
» messi di nostri abitanti.

» Onde contraddire ed annientare il
» commercio nostro in tutto il mondo.

» Onde imporci taglie da noi non
» assentite.

» Onde spogliarci, in parecchi casi
» della procedura per via di giurati.

» Onde farci valicare i mari, per es-
» sere giudicati di supposte colpe.

» Onde struggere il sistema di libertà
» britannica in una provincia prossima,
» piantarvi arbitrario governo, stender-
» ne i confini, e farla esempio in uno
» e stromento all' assoluta autorità in
» queste colonie.

*

» Onde abrogare i nostri documenti,
» le più care leggi nostre, e distruggere
» dalle fondamenta le forme dei nostri
» governi.

» Onde fulminare d' interdetto le le-
» gislature patrie nostre, e dichiararsi
» investito della possa di legarci sempre
» con sue leggi ».

Addicata ogni sovranità su di noi, dichiarò per noi perduta la protezion sua, muovendoci guerra.

Desolò i mari, devastò le coste, arse le città, sterminò i cittadini nostri.

Ed ora ei ci invia grandi eserciti mercenarj e stranieri, a compier l' opera di morte, di tirannide e desolazione, cui già diè cominciamento con atti diperfidia e crudeltà, onde a stento troverebbonsi esempj nelle più barbare età, orribili in un capo d' ingentilita nazione.

Astrinse i cittadini nostri, fatti prigioni in mare, a impugnar l'armi contro la patria, a farsi assassini degli amici e fratelli loro, o a cadere sotto i colpi de' fratelli loro ed amici.

Sparse fra di noi i semi delle domestiche turbolenze; spinse addosso agli abitanti delle frontiere nostre le selvag-

ge tribù, il cui modo di guerra è lo sterminar, quanto incontrano, d' ogni età, sesso e condizione.

Ad ogni epoca d' oppressione, si chiese da noi giustizia co' più sommessi modi; e le tante suppliche nostre non ebbero che insulti ed ingiusti atti in risposta. Ad un prence ch' ogni azione manifesta tiranno, non è dato di reggere un libero popolo.

Nè obbliammo noi che fratelli nostri erano i Britanni. Gli avvertimmo ognora degli attentati de' legislatori loro, onde includerci in giurisdizioni non fatte per noi; e si rammentaròn loro le circostanze del migrar nostro in queste contrade. Ne invocammo la giustizia ed insita magnanimità, scongiurandoli pe' vincoli di sangue che ad essi ci univano, a disapprovare usurpazioni tali da sciorre inevitabilmente ogni rapporto di mutuo commercio. Ed essi pure sordi furono alle voci di giustizia e del sangue. Sarà dunque forza far legge di necessità, ed intraprendere la separazione nostra, riguardandoli a guisa d' ogni altro popolo non più che nimici in guerra, ed amici in pace.

Per conseguenza: Noi rappresentanti degli Stati Uniti d'America, riuniti in congresso generale, invocando il supremo giudice dell' universo, che vede le rette intenzioni nostre, pubblichiamo e solennemente dichiariamo, in nome e per autorità del buon popolo di queste colonie, che queste colonie sono e han dritto d' essere *Stati liberi e indipendenti*; che svincolate sono da ogni soggezione verso la corona britannica; che qualunque politica unione fra di esse e lo stato della Gran Brettagna, è, e dev'essere interamente cessata; e che nella qualità loro di stati liberi ed indipendenti han piena autorità di fare la guerra, di conchiudere la pace, di contrarre alleanze, di stipular trattati di commercio, e passare ad ogni atto e cosa, ch' è dato di fare a stati liberi ed indipendenti, e riposta la più ferma fiducia nella protezione della divina provvidenza, impegniamo unanimi, in sostegno di questa dichiarazione, le nostre vite e sostanze; e, ciò che ci è più sacro di tutto, l'onor nostro.

COSTITUZIONE

DEGLI

STATI UNITI D' AMERICA (1).

Noi, Popolo degli Stati Uniti, ad oggetto di formare una più perfetta unione, di stabilire la giustizia, di mantenere la tranquillità domestica, di provvedere alla comune difesa, di far fiorire la felicità generale, e di assicurare i preziosi beni della libertà a noi ed a' nostri posteri, ordiniamo e determiniamo la Costituzione seguente pegli Stati Uniti d' America.

(1) Si radunò a Filadelfia nel mese di maggio 1787 un convento generale composto dai rappresentanti di tutti gli stati, tranne quello di Rhode-Island, e sotto la presidenza di Washinhton si adottò questa costituzione *unica*, che venne poscia presentata alla ratificazione di un congresso dei tredici stati.

ARTICOLO I.

Sez. i. Tutti i poteri legislativi quaentro accordati, saranno affidati ad un congresso degli Stati Uniti, che consisterà in un senato ed in una camera de' rappresentanti.

Sez. ii. La camera de' rappresentanti sarà composta di individui eletti di due in due anni dagli abitanti dei varj stati; e gli elettori di ogni stato avranno le qualità occorrenti per elettori del ramo più numeroso della legislatura dello stato.

Nessuno potrà essere rappresentante prima dell' età di venticinque anni, come pure se non è stato sette anni cittadino degli Stati Uniti, e se non è al momento della sua elezione, abitante dello stato dal quale sarà prescelto.

I rappresentanti e le tasse dirette saranno ripartite fra i diversi stati che potranno essere compresi in quest' unione secondo la rispettiva loro popolazione. Sarà questa determinata, con aggiungere alla classe delle persone

libere, nella quale si comprenderanno quelle legate al servizio per un tempo limitato e si escluderanno gl' indigeni non tassati, tre quinti di tutti gli altri. Quest' anagrafi sarà fatta tre anni dopo la prima adunanza del congresso degli Stati Uniti, ed in appresso di dieci in dieci anni nei modi e colle forme, che verranno dalla legge ordinate. Il numero de' rappresentanti non eccederà l' uno sopra trentamila, ma ogni stato avrà un rappresentante per lo meno, e sinchè una tale anagrafi sia compita, lo stato di Nuovo-Hampshire avrà il diritto di eleggerne tre; quello di Massacciusset, otto; Rhode Island e le Piantaggioni della Provvidenza uno; il Connecticut, cinque; Nuova Jork, sei; Nuova Jersei, quattro la Pensilvania, otto; il Delaware, uno; il Mariland, sei; la Virginia, dieci; la Carolina settentrionale, cinque; la Carolina meridionale, cinque; e la Giorgia, tre.

Quando verrà a rimaner vacante un posto nella reppresentanza di qualche stato, il potere esecutivo di tale stato darà gli ordini d' eleggere, onde supplire alle vacanze.

La camera de' rappresentanti sceglierà il suo oratore (1) e gli altri suoi ufficiali; ed avrà sola il diritto d' *impeachment* (2)

Sez. III. Il senato degli Stati Uniti sarà composto di due senatori per ogni stato, scelti dalla legislatura di quello stato per sei anni, ed ogni senatore avrà un voto.

Appena saranno essi adunati in virtù della prima elezione, verranno divisi colla maggior possibile eguaglianza in tre classi; i posti de' senatori della prima classe saranno vacanti allo spirare del secondo anno; quelli della terza allo spirare del sesto, in modo che un terzo esser possa rieletto di due in due anni; e se avvenga qualche vacanza per dimissione od altra causa,

---

(1) L' oratore della camera de' comuni in Inghilterra ne è realmente il presidente; ei stabilisce i soggetti da agitarsi e richiama all' ordine.

(2) Chiamasi in Inghilterra *Impeachment* ogni lite intentata dal re, dalla camera de' comuni, od anche da un particolare, dinanzi alla camera de'pari, ed esclusivamente giudicata da essi. Sembra dunque che in America la camera de' rappresentanti abbia sola il diritto di intentare liti di tal fatta, vale a dire *d' impedire* qualcheduno; ma tali cause saranno sempre giudicate dal senato.

duranti le vacanze della legislatura d' uno stato, il potere esecutivo di quello stato nominerà provvisoriamente a quel posto fino alla prossima adunanza della legislatura, che riempirà allora i posti vacanti.

Nessun sarà senatore se non è giunto all' età di trent' anni, se non è stato nove anni cittadino degli Stati Uniti, e se al tempo della sua elezione non è abitante dello stato pel quale verrà eletto.

Il vicepresidente degli Stati Uniti sarà presidente del senato, ma non avrà voto, a meno che i voti non sieno pari.

Il senato sceglierà i suoi altri ufficiali ed anche un presidente *pro tempore* in assenza del vice-presidente, o allorchè esercitasse le funzioni di presidente degli Stati Uniti.

Il senato avrà solo il potere di giudicare tutti i casi di *impeachment*. Quando i senatori sederanno a tal fine, presteran giuramento o affermazione. Nel caso in cui si procedesse contro il presidente degli Stati Uniti, il capo dell' alta giustizia farà da presidente.

Nessuno potrà ritenersi colpito e convinto senza il concorso dei due terzi dei membri presenti.

I giudicj in caso d' *impeachment*, non si stenderanno oltre la dimissione dall' ufficio posseduto, e ad una sentenza che dichiarerà incapace di occupare ed esercitare alcun impiego d' onore, di confidenza o di lucro sotto gli Stati Uniti; ma la parte colpita e convinta non cesserà per questo d' essere soggetta all' accusa, al giudizio, alla condanna ed alla pena secondo la procedura e le leggi ordinarie.

Sez. iv. Le epoche, i luoghi e la maniera di procedere alle elezioni dei senatori e dei rappresentanti, saranno regolati in ogni stato dalla legislatura di quello stato, ma il congresso potrà sempre con un decreto cangiare o modificare simili regolamenti, tranne quanto ai luoghi destinati ad eleggervi i senatori.

Il congresso si radunerà almeno una volta all' anno; e tale adunanza sarà fissata il primo lunedì di dicembre, a meno che con una legge non fissi un' altra epoca.

SEZ. V. Ogni camera sarà giudice delle elezioni, poteri e qualità de' suoi proprj membri, e la maggiorità di ciascheduna formerà un *quorum* (1) per procedere agli affari; ma un minor numero potrà differire le sedute da un giorno all' altro, e potrà essere autorizzato ad obbligare i membri lontani a venire a sedere in quel modo e sotto quella comminatoria che ogni camera deciderà.

Ogni camera potrà determinare le regole colle quali avrà a procedere, punire i suoi proprj individui in caso di inonesta condotta, e col concorso de' due terzi espellerli ancora.

Ogni camera terrà un giornale delle sue deliberazioni ed atti, e lo pubblicherà di tempo in tempo, eccettuandone quegli affari ch' ella credesse meritare il segreto, ed il si o 'l no (2) de' membri d' una o dell' altra camera, sopra qualsisia quistione sarà registrato sul giorna-

---

(1) *Quorum* è vocabolo latino, di cui si fa frequente uso in inglese per indicare un numero di deputati o di commissarj sufficiente ad agire; in un comitato di sette persone quattro formano un *quorum*.

(2) Modo più ordinario di dare il voto, specialmente in materie gravi.

le, a richiesta d' un quinto de' membri presenti.

Nessuna delle due camere, durante la sessione del congresso, differirà le sue sedute, oltre tre giorni, nè le trasporterà in altro luogo tranne quello ove risederan le due camere, senza il consenso dell' altra.

Sez. vi. I senatori ed i rappresentanti riceveranno pei loro servigi un compenso che sarà fissato da una legge, e pagato dal tesoro degli Stati Uniti. In nessun caso, tranne quello di tradimento, fellonia e violazione della pace, potranno venire arrestati durante il loro servizio alla sessione della loro camera rispettiva, non che durante il viaggio di andata, e quello di ritorno al luogo di loro residenza; nè per discorso o dibattimento di sorta nell' una o nell' altra camera potran chiamarsi a render conto altrove, che nella camera stessa.

Nessun senatore o rappresentante potrà durante lo spazio di tempo pel quale è stato eletto, esser nominato ad alcun impiego civile, sotto l' autorità degli Stati Uniti, che fosse stato creato ed i cui emolumenti fossero stati aumentati du-

rante un tale spazio di tempo; e nissun impiegato dipendente dagli Stati Uniti potrà esser membro dell' una o dell' altra camera, sinchè continui ad occupare un tal impiego.

Sez. vii. Qualunque bill per imporre un balzello deve originariamente provenire dalla camera de' rappresentanti; ma il senato potrà concorrervi per le correzioni, o proporne come pegli altri bill.

Qualunque bill approvato dalla camera dei rappresentanti e dal senato, sarà prima di divenir legge, presentato al presidente degli Stati Uniti; s' ei lo approva lo firmerà; in caso diverso, lo rimanderà colle sue obbiezioni alla camera nella quale sarà stato proposto. Questa camera registrerà per disteso le obbiezioni sul suo giornale, o procederà ad esaminare il bill di bel nuovo; se dopo tale revisione i due terzi della camera si accordano perchè il bill passi, si spedirà unito alle obbiezioni all' altra camera, onde essere egualmente riveduto; e se anche i due terzi di essa lo approvano, allora prenderà forza di legge. Ma in tali casi i voti

nelle due camere saran presi per sì e no, ed i nomi delle persone votanti pro e contro il bill saranno registrati sul giornale della loro camera rispettiva. Se un bill presentato al presidente non è da lui spedito indietro entro le spazio di dieci giorni non comprese le domeniche, prenderà forza di legge come se lo avesse segnato, a meno che il congresso differendo le sue sedute non ponga ostacolo a tale ritorno; nel qual caso il bill non avrà forza di legge.

Qualunque ordine, risoluzione o deliberazione, per cui sarà necessario il concorso del senato e della camera de' rappresentanti (tranne le quistioni per differir le sedute) saranno presentati al presidente degli Stati Uniti, e prima che possano venir posti in esecuzione, saranno da esso approvati; o se li disapprova, saranno riveduti da due terzi del senato e della camera de' rappresentanti, secondo le regole e restrizioni prescritte pei casi d'un bill.

Sez. viii. Il congresso avrà la facoltà: di stabilire, riscuotere le tasse, i dazj, le imposte, e le assise per pagare i debiti, e provvedere alla difesa

comune ed al ben generale degli Stati Uniti; ma qualunque dazio, imposizione ed assisa saranno uniformi per tutti gli Stati Uniti;

Di prendere danaro a credito degli Stati Uniti;

Di fare regolamenti di commercio colle nazioni estere fra i diversi stati e colle tribù indigene;

Di stabilire una regola uniforme di naturalizzazione, e leggi uniformi in proposito dei fallimenti per tutti gli Stati Uniti;

Di batter moneta, di regolarne il valore, non che quello delle monete estere, e di stabilire i pesi e misure;

Di provvedere alla punizione di coloro che falsificassero gli effetti pubblici e la moneta corrente degli Stati Uniti;

Di stabilire ufficj e strade postali;

D'incoraggiare i progressi delle scienze e dell'arti, assicurando per tempi limitati agli autori ed agli inventori il privilegio esclusivo dei loro interessi e delle loro scoperte;

Di stabilire tribunali inferiori alla corte suprema;

Di determinare e punire le piraterie

e fellonie commesse in alto mare, e le offese contro il diritto delle genti;

Di dichiarare la guerra, di accordare patenti di reazione e rappresaglia, e di far regolamenti intorno alle prede di terra e di mare;

Di levare e mantenere eserciti, senza che nessuna concessione di danaro per tal uso abbia luogo per un termine più lungo di due anni;

Di stabilire e mantenere una marina;

Di far regolamenti pel governo e per l' amministrazione delle forze di terra e di mare;

Di provvedere alla convocazione delle milizie, onde mettere in esecuzione le leggi dell' unione, reprimere le sedizioni e resistere alle invasioni;

Di provvedere all' organizzazione, disciplina ed armamento delle milizie, e reggerne quella tal parte che potrà venire impiegata attivamente in servizio degli Stati Uniti; riservando ad ogni stato rispettivamente la nomina degli ufficiali ed il potere di formare le milizie, secondo le discipline prescritte dal congresso;

Di esercitare la legislazione esclu-

siva in ogni e qualunque caso sopra un distretto (che nòn ecceda dieci miglia in quadrato) il quale diverrà, per la cessione degli stati particolari e per l' accettazione del congresso, sede del governo degli Stati Uniti, e di esercitare una simile autorità sopra tutti i luoghi comperati, col consenso della legislatura dello stato entro i cui limiti si troveranno tali luoghi, per l' erezione dei forti, dei magazzini, degli arsenali, de' cantieri, e degli altri necessarj edifizj;

E di fare tutte le leggi necessarie e convenienti onde mettere in esecuzione tutti i poteri sopra espressi, e tutti gli altri poteri, di cui la presente costituzione investe il governo degli Stati Uniti, o alcuno de' suoi dipartimenti o de' suoi ufficiali.

Sez. ix. L' immigrazione (1) o introduzione di tutte le persone che alcuno degli stati attualmente esistenti giudicherà a proposito di ammettere, non sarà vietata dal congresso

---

(1) Questo vocabolo fu espressamente introdotto onde regolare l' introduzione dei negri.

innanzi l'anno 1808; ma potrà imporsi una tassa o dazio sopra tale introduzione, purchè questa tassa o dazio non ecceda i dieci dollari per testa (1).

Il privilegio delle lettere d' *Habeas corpus* (2) non sarà sospeso che nei casi di ribellione, o quando potrà esigerlo la sicurezza pubblica.

Non si passerà ad alcun bill di proscrizione, nè legge *ex post facto*, cioè per offese passate.

Non si potrà mettere testatico od altra tassa diretta a meno che non sia ripartita proporzionalmente al censo o anagrafi più sopra ordinata.

Non si imporrà tassa o dazio di sorta sopra oggetti esportati da alcuno degli stati; nessuna preferenza sarà accordata, per via di regolamento di com-

---

(1) Il dollaro vale qualche cosa di più di cinque franchi o lire.

(2) La legge dell' *Habeas corpus* ordina che un cittadino non possa venire arrestato senza decreto, e prescrive che qualunque individuo arrestato, sia esaminato da un giudice entro ventiquattro ore. Dà inoltre in Inghilterra a qualunque arrestato in qualunque parte del regno il diritto di farsi condurre a Londra nella prigione del Banco del Re.

mercio o di redditi pubblici, ai porti d' uno stato sopra quelli d' un altro; nessuna nave caricata per uno stato o da uno stato sarà obbligata a far dichiarazione, e pagare dazio in un altro.

Non si estrarrà contante dal tesoro che in virtù di assegni fissi ed ordinati dalla legge; e si pubblicherà di tempo in tempo un conto regolare ed un prospetto del pagato e del riscosso dal pubblico erario.

Nessun titolo di nobiltà sarà accordato dagli Stati Uniti; e nessun impiegato sotto di essi in posto di confidenza e di lucro, potrà senza il consenso del congresso accettare donativo, emolumento, impiego o titolo di specie qualunque, da alcun re, principe o stato estero.

Sez. x. Nessuno stato entrerà in trattato, alleanza o confederazione; accorderà lettere di reazione o rappresaglia; metterà in circolazione biglietti di credito; renderà obbligatoria l' accettazione d' alcun' altra cosa (1) oltre

(1) Esistevano leggi compellenti a ricevere in pagamento la carta monetata ed altri biglietti pubblici dietro reale offerta.

le monete correnti d' oro o d' argento; non ammetterà alcun bill di proscrizione o legge *ex post facto*, nè altra alterante l' obbligazione de' contratti, nè accorderà alcun titolo di nobiltà.

Nessuno stato potrà senza il consentimento del congresso, mettere imposizione o dazio sulle importazioni ed esportazioni, tranne ciò chè sarà assolutamente necessario per supplire alle spese volute dalle sue leggi di polizia e di sorveglianza; ed il prodotto netto di tutte le imposizioni e i dazj messi da uno stato sulle importazioni ed esportazioni sarà pel tesoro degli Stati Uniti; e tutta questa specie di leggi sarà sottoposta alla revisione ed al controllo del congresso.

Nessuno stato potrà, senza il consenso del congresso, imporre dazio alcuno di tonnellaggio; tener truppe in piede o vascelli da guerra in tempo di pace; entrare in alcun accordo o patto con un altro stato o con una potenza estera, od entrare in guerra a meno che non sia realmente assalito o in pericolo tanto urgente da non ammettere indugio.

ARTICOLO II.

Sez. 1. Il potere esecutivo sarà conferito ad un presidente degli Stati Uniti d' America. Egli occuperà questo impiego durante lo spazio di quattro anni, e sarà, come il vice-presidente, scelto per un egual termine, eletto nel modo seguente:

Ogni stato sceglierà, secondo le forme che saranno prescritte dalla legislatura dello stato, un numero di elettori eguali al numero complessivo di senatori e rappresentanti, al quale avrà diritto quello stato nel congresso; ma nessun senatore o rappresentante, o nessuna persona che occupi un impiego di confidenza o di lucro sotto gli Stati Uniti, sarà nominato elettore.

Gli elettori si raduneranno nel loro stato rispettivo, e nomineranno per iscrutinio due persone, una delle quali almeno non sarà abitante del medesimo loro stato; faranno una lista di tutte le persone nominate, e del numero di voti che ciascheduna avrà ottenuti. Sottoscriveranno e legalizzeranno tal

lista, trasmettendola sigillata alla sede del governo degli Stati Uniti, indirizzata al presidente del senato. Il presidente del senato aprirà tutti i certificati in presenza del senato e della camera de' rappresentanti, o si conteranno allora i voti. La persona che avrà un maggior numero di voti sarà presidente, se questo numero formi una maggiorità del numero intiero degli elettori nominati; e se ve n'ha più d'una che abbia tale maggiorità e che abbia un numero eguale di voti, allora la camera de' rappresentanti sceglierà immediatamente, in via di scrutinio, uno di essi a presidente; e se nessuno ha tale maggiorità, allora la stessa camera sceglierà nello stesso modo il presidente fra i cinque che riuniranno maggior numero di voti. Ma nella elezione del presidente i voti saran contati per stati, e la rappresentanza d' ogni stato non formerà che un voto. Un *quorum*, a quest' uopo non potrà essere di men d'uno o più membri dei due terzi degli stati, e sarà necessaria una maggiorità di tutti gli stati per l' eleziono d' un presidente.

In ogni caso, dopo la scelta del presidente la persona che avrà il maggior numero di voti degli elettori, sarà vicepresidente, ma se ne rimanessero due o più di due che avessero un numero eguale di voti il senato sceglierà il vicepresidente fra di esse per via di scrutinio.

Il congresso potrà determinare il tempo di scegliere gli elettori, ed il giorno in cui daranno i loro voti, giorno che sarà il medesimo per tutti gli Stati Uniti.

Non altri che un naturale nato cittadino, o un cittadino degli Stati Uniti all' epoca in cui si adottò questa Costituzione, sarà eleggibile alla carica di presidente. Nè sarà del pari eleggibile a tale ufficio di presidente, chi non fosse pervenuto all' età di 35 anni, e non avesse riseduto quattordici anni negli Stati Uniti.

In caso di morte, di dimissione volontaria o forzata del presidente, o di incapacità di adempiere alle funzioni ed ai doveri del suo ministero, tali doveri e funzioni saranno devoluti al vicepresidente, ed il congresso potrà

provvedere con una legge, in caso di privazione d'ufficio, di morte, di dimissione o d'incapacità del presidente e del vice-presidente ad un tempo, dichiarando qual ufficiale farà allora le funzioni di presidente, e quest'ufficiale ne coprirà il posto in conseguenza sinchè cessi l'incapacità, o sia eletto un nuovo presidente.

Il presidente riceverà pe' suoi servigi, ad epoche determinate, un compenso che non sarà nè aumentato nè diminuito, durante il periodo di tempo pel quale sarà stato eletto, e non riceverà durante tale periodo alcun altro emolumento dagli Stati Uniti, nè da alcuno di essi.

Innanzi di entrare nell' esercizio del suo ministero, presterà il giuramento o l' affermazione che segue:

« Io giuro (o affermo) solennemente » di adempiere fedelmente all' ufficio di » presidente degli Stati Uniti, e di far » uso di tutto il mio potere onde con- » servare, proteggere e difendere la Co- » stituzione degli Stati Uniti. »

Sez. ii. Il presidente sarà comandante in capo dell' esercito e della marina degli Stati Uniti, non che delle milizie

dei diversi stati, allorchè sieno chiamate al servizio effettivo degli Stati Uniti; ei potrà chiedere l' opinione scritta del principale ufficiale di ciascheduno dei dipartimenti esecutivi, sopra qualunque oggetto relativo alle funzioni del rispettivo loro ufficio, ed avrà il potere di accordare salvocondotto e perdono per offese contro gli Stati Uniti, tranne il caso d' *impeachment.*

Avrà facoltà, dietro avviso e consenso del senato, di far trattati, purchè ciò sia col concorso di due terzi de' senatori presenti; proporrà, e dietro avviso e consento del senato, nominerà gli ambasciatori ed altri ministri pubblici e consoli, i giudici della corte suprema, e tutti gli altri ufficiali degli Stati Uniti, alla nomina dei quali non fu da questa costituzione provveduto in altra maniera, e ch' ella fisserà con una legge. Ma il congresso può con un decreto investire il solo presidente, le corti di giustizia o i capi-dipartimento, del diritto di nominare quegli ufficiali subalterni, che crederà a proposito.

Il presidente avrà il potere di nominare a tutti i posti che potessero rimaner

vuoti duranti le vacanze del senato, accordando commissioni che finiranno colla prossima seduta del senato.

Sez. iii. Ei farà conoscere di tempo in tempo al congresso lo stato dell'Unione; raccomanderà alla sua considerazione quelle misure che riputerà convenevoli e necessarie; potrà nelle occasioni straordinarie convocare le due camere o una di esse; ed in caso che non sieno d' accordo quanto al trasportar le sedute, le trasporterà ei medesimo all' epoca che crederà a proposito. Riceverà gli ambasciatori e gli altri pubblici ministri; invigilerà alla fedele esecuzione delle leggi, ed accorderà le commissioni a tutti gli ufficiali degli Stati Uniti.

Sez. iv. Il presidente, vice-presidente, ed altri ufficiali civili degli Stati Uniti saranno dimessi dal loro ufficio per via d' *impeachment*, per e dietro convincimento di tradimento, corruzione, od altre malversazioni e delitti capitali.

ARTICOLO III.

Sez. i. Il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà conferito ad una corte supre-

ma, e ad altrettante corti inferiori quante il congresso vorrà ordinarne e stabilirne in appesso. I giudici della corte suprema, non che quelli delle corti inferiori, conserveranno i loro ufficj finchè si comporteranno convenientemente, e riceveranno ad epoche fisse, pei loro servigi, un compenso che non soggiacerà a diminuzione alcuna, sinchè rimarranno nel loro ufficio.

SEZ. II. il potere giudiciario si stenderà a tutti i casi, nel diritto e nell' equità (1), che si riferiranno a questa costituzione, alle leggi degli Stati Uniti, ad ai trattati fatti o da farsi sotto la loro autorità, a tutti i casi riguardanti ambasciatori ed altri ministri pubblici e consoli; a tutti i casi d' ammiragliato e di giurisdizione marittima; alle differenze nelle quali gli Stati Uniti entreranno come parte; alle differenze fra due o più stati, fra uno stato ed i cittadini d' un altro stato, fra i cittadini di diversi stati, fra

---

(1) La corte d' equità o di cancelleria in Inghilterra, è un tribunale che giudica, non secondo la legge scritta, ma secondo l' equità.

cittadini dello stesso stato, che riclamassero terre concedute da diversi stati, e fra uno stato o i cittadini di quello stato, e stati, cittadini o sudditi esteri.

In ogni caso risguardante ambasciatori, altri ministri pubblici e consoli, ed in quelli in cui uno stato sarà parte, la corte suprema avrà una giurisdizione primaria; in tutti gli altri casi sopraddetti, la corte suprema avrà giurisdizione d'appello quanto al diritto e quanto al fatto, con quelle eccezioni e regolamenti che verranno dal congresso ordinati.

Il processo per qualunque delitto, eccetto che pei casi d'*impeachment* si farà da'giurati, e tale processo sarà formato nello stato ove si fosse commesso il delitto; ma se non fu commesso entro i limiti d'alcuno stato, il giudizio sarà pronunciato sul luogo o sui luoghi che il congresso avrà fissati con una legge.

SEZ. III. Il tradimento contro gli Stati Uniti consisterà soltanto nel suscitar loro la guerra, nell'unirsi ai loro nimici, o prestar loro mano ed assistenza. Nessuno sarà convinto di tradimento senza la deposizione di due

testimonj del delitto che attestino il tradimento, o senza la confessione fatta in piena udienza.

Il congresso avrà il potere di determinare la pena del tradimento; ma nessuna sentenza di tradimento porterà seco infamia o taccia di prevaricamento che durante la vita della persona condannata.

ARTICOLO IV.

SEZ. I. Si presterà in ogni stato intera e piena fede agli atti pubblici, ai registri ed alle procedure giudiziarie di ogni altro stato; ed il congresso potrà, con leggi generali, ordinare in qual modo l' evidenza di tali atti, registri e procedure dovrà esser provata, e l' effetto che trarran seco.

SEZ. II. I cittadini d' ogni stato avran diritto ai privilegi ed immunità di cittadini nei varj stati.

Una persona accusata in uno stato di tradimento, fellonia, od altro delitto, che sia fuggito onde sottrarsi alla giustizia, e che siasi trovato in un altro stato, dietro richiesta del potere esecutivo dello stato donde sarà fug-

gita, sarà data nelle forze; onde venga ricondotta nello stato che dovrà farle il processo.

Nessun individuo legato per un dato tempo di servizio o di travaglio in uno stato sotto la sanzione delle leggi di quello stato, non potrà fuggendo in un altro, in virtù di legge alcuna o regolamento dell' altro stato, venir sollevato dal suo servizio o travaglio; ma sarà restituito a richiesta di colui a cui potrà competere il di lui servizio o travaglio.

Sez. III. Nuovi stati potranno essere ammessi dal congresso in questa unione; ma non sarà eretto o formato alcun nuovo stato entro la giurisdizione d' un altro stato, nè alcun nuovo stato sarà formato colla riunione di due o più stati o porzioni di stati, senza il consenso delle legislature degli stati interessati, e senza quello del congresso.

Il congresso potrà fissare tutte le regole e regolamenti necessarj relativamente al territorio ed alle altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti, e potrà anche disporne, e nulla in questa costituzione sarà interpretato in modo

di recar pregiudizio ad alcun diritto degli Stati Uniti o di alcuno stato in particolare.

ARTICOLO V.

Il congresso, tutte le volte che due terzi delle due camere giudicheranno necessario, proporrà qualche correzione da farsi a questa costituzione, o dietro richiesta dei legislatori di due terzi dei varj stati, convocherà una convenzione (1) per proporre correzioni, e nell' uno e nell' altro caso, tali rettificazioni saranno valide e legali, qual parte di questa costituzione, allorchè saranno rivedute dalle legislature, o dalle convenzioni di tre quarti de varj stati, secondo che il congresso proporrà l' uno o l' altro modo di ratificazione; purchè nessuna correzione fatta anteriormente all' anno 1808 tocchi in modo alcuno la prima e quarta

(1) Convenzione, adunanza federativa di parecchie persone in uno stato, o di parecchj stati riuniti, ed il cui oggetto è sempre quello di proporre, accettare o rigettare qualche punto di legislazione.

clausola della nona sezione del primo articolo; e purchè nessuno stato sia privato, senza il di lui consenso, del suo voto eguale in senato.

ARTICOLO VI.

Qualunque debito ed impegno contratto innanzi che venisse adottata una tale costituzione, sarà tanto valido contro gli Stati Uniti sotto questa costituzione, quanto sotto la confederazione,

Questa costituzione e le leggi degli Stati Uniti che si faranno in conseguenza, e tutti i trattati stipulati sotto l'autorità degli Stati Uniti, saran legge suprema della nazione, ed i giudici in ogni stato saranno tenuti a conformarvisi; non ostante tutto ciò che potesse trovarsi nella costituzione o nelle leggi di qualche stato, che fosse contrario a questa legge suprema.

I senatori, i rappresentanti i membri dei lagislatori de' varj stati, e tutti gli ufficiali esecutivi o giudiciarj, sia degli Stati Uniti, sia dei diversi stati, si obbligheranno con giuramento o afferma-

zione, a mantenere questa costituzione; ma nessun giuramento, che riguardi religione, sarà mai richiesto qual condizione necessaria ad occupare un officio o pubblico impiego sotto gli Stati Uniti.

ARTICOLO VII.

La ratificazione fatta dalle convenzioni di nove stati sarà sufficiente all' introduzione di questa costituzione fra gli stati che l' avranno ratificata.

Fatto in convenzione, di unanime consenso degli Stati presenti, il decimo settimo giorno di settembre dell' anno del Signore mille quattrocento ottanta sette, e duodecimo dell' Indipendenza degli Stati Uniti d' America. In fede di che abbiamo tutti sottoscritto.

ARTICOLI

ADDIZIONALE E CORRETTIVI

Alla costituzione degli Stati Uniti d' America, proposti dal congresso, e ratificati dalle legislature dei varj stati, conforme al quinto articolo della costituzione originale.

ARTICOLO PRIMO.

Dopo la prima anagrafi ordinata dal primo articolo della costituzione, vi sarà un rappresentante sopra trentamila abitanti, sinchè il numero dei rappresentanti ammonti a cento; dopo di che lo proporzione sarà regolata dal congresso, in modo che non vi sia meno di cento rappresentanti, nè meno di un rappresentante sopra quarantamila abitanti, sinchè il numero de' rappresentanti ammonti a dugento; dopo di che la proporzione sarà regolata dal congresso, in modo che non vi sia meno di dugento rappresentanti, nè più d' un rappresentante per cinquantamila persone.

ARTICOLO II.

Nessuna legge sarà emanata, onde cangiare gli emolumenti pel servigio prestato dai senatori e rappresentanti, se prima non abbia avuto luogo una elezione di rappresentanti.

ARTICOLO III.

Il congresso non farà legge alcuna concernente uno stabilimento di religione o per proibirne il libero esercizio, o per diminuire la libertà della parola o della stampa, o il diritto del popolo di radunarsi pacificamente, e di presentare petizioni al governo per riforma d' abusi.

ARTICOLO IV.

Essendo necessaria alla sicurezza d'uno stato libero una milizia ben regolata, sarà rispettato il diritto del popolo di tenere o portar armi.

ARTICOLO V.

Nessuno soldato in tempo di pace sarà

alloggiato in casa particolare, senza il consenso del proprietario, nè in tempo di guerra se non che nel modo che verrà dalla legge prescritto.

ARTICOLO VI.

Non sarà violato il diritto del popolo di essere al salvo colle persone, abitazioni, carte ed effetti, da qualunque ingiusto sequestro o ricerca; e non si rilascierà ordine alcuno, che non sia fondato sopra una causa probabile, appoggiato con giuramento o affermazione, e che non descriva particolarmente il luogo da visitarsi, e le persone o cose da sequestrare.

ARTICOLO VII.

Nessuno sarà forzato a far da difensore d' un delitto capitale od altro infamante, se non sulla denunzia o accusa d'un gran giurato, eccetto nei casi che avran luogo nelle truppe di terra e di mare, o nella milizia, quando sarà essa in servizio effettivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico. Nes-

suno sarà esposto per lo stesso delitto a correre due volte il rischio di perdere la vita od altra parte del corpo, nè sarà forzato in causa criminale ad essere testimonio contro se medesimo, nè privato della vita, della libertà o delle sostanze, senz' essere giuridicamente giudicato, e nessuna proprietà particolare verrà presa per l' utilità pubblica, senza un giusto compensamento.

ARTICOLO VIII.

In qualunque azione criminale, l' accusato godrà del diritto d' essere prontamente giudicato e pubblicamente da giurati imparziali dello stato e del distretto ove sarà stato commesso il delitto; il qual distretto sarà stato preventivamente e giuridicamente determinato, non che del diritto d' essere infromato dell' indole e della causa dell' accusa, d' essere confrontato coi testimonj, che depongono contro di lui, d' ottenere un' ordinanza, per far comparire testimonj in suo favore, e di avere l' assistenza d' un avvocato in sua difesa.

ARTICOLO IX.

Nelle liti di diritto comune, ove il valore in litigio oltrepassi i venti dollari, il diritto d'essere giudicato dai giurati sarà conservato, e nessun fatto giudicato da giurati sarà riveduto da alcuna corte degli Stati Uniti, se non che in modo conforme ai regolamenti del diritto comune.

ARTICOLO X.

Non si esigerà cauzione eccessiva, ammenda o multa eccessiva, nè sarà inflitto imprigionamento crudele o straordinario.

ARTICOLO XI.

L'enumerazione di certi diritti nella costituzione non sarà interpretato qual rifiuto o dispregio d'altri diritti ritenuti dal popolo.

ARTICOLO XII.

I poteri che la costituzione non delega agli Stati Uniti, o che non interdice agli stati, sono conservati agli stati rispettivamente, od al popolo.